

**TRIBUNALE DI MANTOVA**

Il giudice designato dott. Alessandra Venturini

nel procedimento iscritto al n. 1570/11 RG ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7/6/2011;
- visto il ricorso depositato in data 13/4/2011 da f,  
nato a Suzzara il 27/9/1991, con il quale è stata richiesta la revoca del provvedimento emanato dal Questore di Mantova in data 14/1/2011, notificato il 15/3/2011, che ha rigettato la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- letta la memoria difensiva depositata dall'Avvocatura dello Stato per conto del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova in data 26/5/2011;
- visti gli ulteriori documenti dimessi e le note difensive depositate entro il termine assegnato del 29/6/2011;
- premessi che: il ricorrente, nato in Italia nel 1991, ed ivi regolarmente soggiornante, ha inoltrato per posta, in data 7/4/2010, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; con provvedimento emesso in data 14/1/2011 il Questore di Mantova, visti gli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13 del D.lgs. n. 286/1998, ha rigettato la domanda sul presupposto che l'istante, fin dalla sua giovane età, è stato sottoposto a diversi procedimenti penali, di cui alcuni ancora oggi pendenti, che dimostrano la sua pericolosità sociale;
- che il ricorso si fonda sui seguenti motivi: a) nullità del provvedimento del Questore di Mantova, emesso in data 14/1/2011, per violazione del diritto di difesa per erroneo riferimento al Tribunale Amministrativo Regionale, anziché al Tribunale Ordinario, come autorità competente cui ricorrere contro il provvedimento *de quo*; b) carenza di motivazione, erronea rappresentazione dei fatti ed eccesso di potere; violazione ed erronea applicazione dell'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.lgs. n. 5/2007;

CASO.it

- rilevato che la cognizione di questo giudice non è limitata alla mera verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato, ma è estesa all'accertamento della sussistenza, alla luce della normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, dei presupposti di legge in capo al ricorrente al fine di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 D.Lgs. n. 286/98;

- ritenuto che l'erronea indicazione dell'autorità competente a decidere sul ricorso dello straniero non integra, ai sensi dell'art. 21 septies della legge 241/1990, così come modificata dalla legge n. 15/2005, un'ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, e che,

in ogni caso, tale inesattezza potrebbe rilevare esclusivamente sotto il profilo della scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, che, invece, nel caso de quo, ha correttamente svolto le relative difese innanzi l'autorità competente, non subendo pertanto alcuna lesione del proprio diritto di difesa;

- ritenuto che il ricorso possa essere accolto per i seguenti motivi:

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto dal ricorrente, è stato rifiutato con la seguente motivazione: *"Preso atto che il cittadino straniero, benché minorenni, il 1/7/2008 veniva deferito in stato di libertà per i reati di danneggiamento, lesioni e violenza sessuale a carico di un'altra minorenni; il 28/11/2008 veniva denunciato per furto aggravato per il cui reato riceveva dal Tribunale dei Minorenni di Brescia il perdono giudiziale; verificato che lo stesso, divenuto maggiorenne: il 14/11/2009 veniva nuovamente deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione; il 16/2/2010 veniva invece arrestato per furto aggravato in concorso; rilevato che lo stesso non esercita alcuna attività lavorativa e risulta essere abitualmente dedito ad attività delittuose associandosi a noti pregiudicati;*

*riscontrato che, a causa di quanto rappresentato, in data 19/10/2010, il Questore di Mantova emetteva a carico del medesimo la misura di prevenzione dell'Avviso Orale ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 1423/56, individuandolo come soggetto pericoloso; considerato che si possa ritenere che il cittadino straniero in questione durante la sua pur*

0.it

*[Handwritten signature]*

*lunga permanenza sul territorio italiano. non abbia maturato il necessario inserimento sociale, né il rispetto dell'ordinamento costituito, vanificando con la propria condotta l'interesse a tutelare i rapporti familiari; visti gli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13 del D.lgs. n. 286/98, rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno".*

Tale motivazione non può essere condivisa.

Infatti, se è vero che non può dirsi sussistente il vizio di legittimità dell'eccesso di potere sotto il profilo dell'arbitrarietà e dell'erronea rappresentazione dei fatti riguardanti il ricorrente, in quanto i precedenti penali e le denunce a carico del \_\_\_\_\_, indicati nel provvedimento del Questore di Mantova del 14/1/2011 e fondanti il

giudizio di pericolosità sociale del \_\_\_\_\_ e quindi il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 30 D.lgs. n. 286/1998, risultano sufficientemente documentati negli atti depositati dalla costituita Avvocatura dello Stato (doc. nn. 4-5 allegati alla memoria difensiva depositata il 26/5/2011 e documentazione depositata in data 14.06.2011), ~~avrebbe dovuto essere comunque~~

~~operata la necessaria valutazione comparativa~~, imposta dal comma 5 dell'art. 5 D.lgs. n. 286/1998, ~~fra detti elementi costitutivi del soggiorno nel territorio dello Stato e la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato~~, tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale (unico elemento quest'ultimo considerato nel provvedimento impugnato, che parla di "lunga permanenza" anche se in realtà il ricorrente è nato e sempre vissuto in Italia).

Sul punto va ricordato l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza amministrativa, secondo il quale dal coordinamento tra l'art. 4, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, e l'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.lgs. n. 5 del 2007, emerge che, *"quando lo straniero ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la presenza di condanne a suo carico per i reati indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. non è sufficiente per respingere la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo necessaria la valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli*

it

R

familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale" (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 3 giugno 2008, n. 1256).

Pertanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 5 del 2007 in materia di diritto al ricongiungimento familiare, deve ritenersi che non sussista più alcun automatismo tra la sussistenza di una condanna penale dello straniero per uno dei reati indicati al comma 3 dell'art. 4 D.lgs. n. 286/1998 ed il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero.

Nel caso risulta dai documenti prodotti, come già ricordato, che il ricorrente è nato ed è sempre vissuto in Italia, che tutti i suoi familiari (titolari di regolare permesso di soggiorno) risiedono nella provincia di Mantova e che lo stesso attualmente convive con la madre, il marito di questa e con i tre fratelli minorenni (v. certificato di residenza e stato di famiglia); il ricorrente in sede di audizione all'udienza del 7/6/2011 ha dichiarato di non avere nessun parente in Marocco.

Gli unici due reati commessi dal ricorrente, in ordine ai quali i relativi procedimenti risultano ad oggi conclusi, risultano essere il reato di furto aggravato, commesso da minorenne, per il quale è stato concesso il perdono giudiziale, ed un secondo reato di furto aggravato in concorso, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta; risultano agli atti ulteriori denunce per il reato di ricettazione e per altri due furti, commessi nell'aprile e nel maggio del 2011, reati che non presentano però, anche per le relative modalità di esecuzione (asportazione di capi di abbigliamento da un negozio), una gravità tale da destare un rilevante allarme sociale o da costituire grave minaccia per l'ordine pubblico; ben più gravi risulterebbero i fatti per i quali è tuttora pendente, in fase di udienza preliminare procedimento avanti il Tribunale dei minorenni di Brescia (lesioni e violenza sessuale in concorso, commessi da minorenne), che, allo stato, non possono però fondare il rigetto del presente ricorso, anche alla luce del principio

it

Ⓟ

costituzionale della presunzione di innocenza dell'imputato, garantito dall'art. 27 Cost. sino alla condanna definitiva.

La valutazione comparativa fra il grado di pericolosità sociale del ricorrente, come desumibile dai fatti già accertati e dai precedenti di polizia, e le ragioni fondate sui legami familiari del ricorrente, nonché sulla tutela del diritto all'unità familiare sancita dagli artt. 28 e seguenti del D.lgs. n. 286/1998, non possono che condurre ad un giudizio di prevalenza di queste ultime, considerato che il [redacted] è nato in Italia, che in Italia convive da sempre con la sua famiglia e che in Marocco non ha alcun parente prossimo.

Per le ragioni esposte il ricorso deve quindi essere accolto, sottolineando peraltro che eventuali ulteriori condanne che il

[redacted] dovesse riportare in futuro, all'esito dei procedimenti penali ancora in corso o per la commissione di ulteriori reati di più rilevante gravità rispetto a quelli sino ad ora accertati, ben potrebbero legittimare la revoca del permesso di soggiorno.

Ritenuto che in considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione si giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa;

visti gli artt. 30, comma 6, D. lgs 286/98 e 737 e ss. c.p.c.

#### PQM

accoglie il ricorso depositato in data 13/4/2011 da [redacted]

e, per l'effetto, revoca il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 14.01.2011 (prov. CAT Imm/1Sez/012/2011);


compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi

Mantova, 8/7/2011

IL GIUDICE

Dott. Alessandra Venturini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

08/07/2011  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

